



Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI)

Modifica del 30 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 2016¹,
decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 2012² sulla promozione della ricerca e dell'innovazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

Art. 9 cpv. 3

³ Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell'approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinano compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordinati l'emanazione di disposizioni di portata limitata per l'esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall'obbligo di approvazione.

¹ FF 2016 2701
² RS 420.1

Art. 29 cpv. 1 lett. f e g

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti:

- f. sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confederazione:
 1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e programmi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione,
 2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell'elaborazione e nella presentazione di domande concernenti programmi e progetti internazionali nel settore della ricerca e dell'innovazione;
- g. *Abrogata*

II

Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 17 giugno 2016³ su Innosuisse (allegato, n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 7 capoverso 3 della presente legge avrà il seguente tenore:

Art. 7 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder
 Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte
 La segretaria: Martina Buol

³ RU 2016 4259

Referendum ed entrata in vigore

Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 2017⁴, la presente legge entra in vigore come segue:

- a. articoli 7 capoverso 3 e 9 capoverso 3 il 1° febbraio 2017;
- b. articolo 29 capoverso 1 lettere f e g il 1° marzo 2017.

21 dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

⁴ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF **2016** 6913.

